



FAQ Cave

- Cosa è necessario fare per aprire una cava?

Deve essere chiesto il rilascio di una autorizzazione.

- Dove deve essere presentata la richiesta?

Al Suap del Comune di Lucca tramite il portale Star – Aida.

- Quale è la normativa di riferimento?

La Legge Regionale Toscana n. 35 del 25/03/2015 e il dpgr n.72 del 16/11/15

FAQ Commercio

- Cosa s'intende per esercizio di commercio al dettaglio di vicinato?

Per vendita "al dettaglio" s'intende la vendita effettuata nei confronti del consumatore finale e quindi si contrappone dalla vendita all'ingrosso.

Per "vicinato" la legge individua l'esercizio commerciale con superficie di vendita fino ad un massimo di 300 mq.

- Cosa si intende per superficie di vendita di un esercizio commerciale?

Per "superficie di vendita" di un esercizio commerciale s'intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

- Esistono ancora le tabelle merceologiche?

No, le tabelle merceologiche previste dalla L. 426/71 sono state abrogate dal D.lgs. 114/98.

Attualmente l'attività di vendita si distingue in due uniche categorie: alimentare e non alimentare.

- Quali requisiti che deve possedere colui che intende esercitare un'attività di commercio al dettaglio?

Colui che intende iniziare un'attività di commercio al dettaglio, a prescindere dal prodotto che intende vendere (alimentare o non alimentare), deve possedere i requisiti di onorabilità individuati dall'art. 11 della Legge Regionale Toscana 62/2018.

- Nel caso di esercizio dell'attività commerciale da parte di una società chi deve possedere i requisiti morali previsti dall'art. 11 della L.R.T. 62/2018?

In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 DPR 252/1998 (es. in caso di società in nome collettivo i requisiti devono essere posseduti da tutti i soci, in caso di società in accomandita semplice dai soci accomandatari, ecc.)

- Per la vendita del settore alimentare è necessario il possesso di requisiti specifici?

Sì, in caso di vendita di generi alimentari è necessario che il titolare sia in possesso di uno dei requisiti specifici individuati dall'art. 12 comma 1 della Legge Regionale Toscana 62/2018, denominati "requisiti professionali". Nel caso in cui l'attività venga svolta da una società, associazione o organismo collettivo il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale. In caso di mancanza di requisiti del titolare può essere nominato un



Città di Lucca

preposto che soddisfi i requisiti suddetti.

SETTORE 8
Sviluppo economico e edilizia privata

U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
(SUAP)

- Cosa devo fare per aprire un esercizio di commercio al dettaglio di vicinato del settore non alimentare?

Per l'esercizio di vendita al dettaglio di vicinato del settore non alimentare è necessario presentare all'ufficio SUAP del Comune in cui si trova il locale di vendita una segnalazione di inizio attività utilizzando il portale Star – Aida.

- Quali requisiti di altezza e superficie deve possedere un locale per l'esercizio dell'attività commerciale?

Il Regolamento Edilizio prevede che un locale con destinazione d'uso commerciale debba avere un'altezza minima di m.3, una superficie minima di mq. 9 ed una superficie aeroilluminante pari ad 1/8 della superficie calpestabile.

- Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio il locale deve avere a disposizione un'area adibita a parcheggio?

Gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato devono possedere un'area di parcheggio a disposizione per la sosta di relazione, dimensionata in 1 mq per ogni metro di superficie di vendita.

Il parcheggio non è richiesto nei casi sotto indicati in base alla Delibera di Giunta Comunale n° 375 del 21/07/2009:

1. per gli edifici esistenti già a destinazione commerciale alla data dell'8/04/2002;
2. per gli edifici di vicinato siti nel centro storico di Lucca (zona ricompresa all'interno dei viali di circonvallazione e negli altri centri storici minori individuati dal vigente Regolamento Urbanistico).

- Quali sono le disposizioni che regolamentano gli aspetti strettamente amministrativi in materia del commercio?

Legge Regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018;

D.P.G.R. 23/R/2020 Regolamento di attuazione della Legge Regionale Toscana n. 62 del 23/11/2018;

Deliberazione di C.C. 108 del 03/07/2021 Regolamento per le occupazioni del suolo pubblico per le attività commerciali;

Deliberazione di C.C. 172 del 29/12/1998 e s.m.i. Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone;

Deliberazione di C.C. 13 del 25/03/2014 Regolamento sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande redatto ai sensi dell'art. 42 bis della L.R.T. 28/2005 e s.m.i.;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 06.09.2018 Azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del Centro Storico di Lucca ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 c.4 del D.Lgs. 222/2016, 52 c.1 del D.Lgs. 42/2004, 32 c.1 della L. 301/2011 e 98 c.1 della LRT. 28/2005;

Che cosa vuol dire "somministrazione non assistita"?

Con questo termine si intende la possibilità, per un esercizio di vicinato (cioè quell'attività che vende al dettaglio su di una superficie di vendita inferiore ai 300 mq.) abilitato alla vendita di prodotti alimentari, di far consumare sul posto i prodotti messi in vendita utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito (servizio al tavolo) e con l'osservanza delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.

Ai fini della somministrazione non assistita, cosa si intende per "locali dell'esercizio"?

Per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuate nella dichiarazione di inizio attività e più precisamente l'area evidenziata come "superficie di vendita"(cioè quella parte destinata esclusivamente alla vendita senza considerare eventuali uffici, magazzini, servizi igienici etc).

Se per svolgere questo tipo di attività il titolare individua, successivamente, aree anche esterne di pertinenza o locali adiacenti di cui ha la disponibilità, dovrà comunicare al comune l'aumento della superficie di vendita così come sopra precisata.



Città di Lucca

SETTORE 8
Sviluppo economico e edilizia privata

U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
(SUAP)

La somministrazione non assistita può essere svolta solo negli esercizi di vicinato che vendono generi alimentari?

No. Tale possibilità è data anche alle attività artigianali. L'art. 10 c. 3 della L.R.T. n. 53 del 22/10/2008 stabilisce che: "l'impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell'azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie".

Nel caso di subentro in un'attività commerciale è necessario presentare una comunicazione?

Si, il subentrante, sia a titolo definitivo (per acquisto d'azienda), che in gestione (per affitto d'azienda) deve presentare una comunicazione di subingresso, entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'atto giustificativo del subingresso. Nel caso in cui il subentrante intenda avviare immediatamente l'attività lavorativa la comunicazione di subingresso dovrà essere precedente o contestuale all'avvio. Nel caso la vendita riguardi anche prodotti appartenenti al settore alimentare la documentazione deve essere corredata anche dalla Comunicazione per aggiornamento della registrazione in materia di prodotti alimentari. Nel caso la vendita o l'affitto riguardi anche prodotti appartenenti al settore alimentare la documentazione deve essere corredata anche dalla Comunicazione per aggiornamento della registrazione in materia di prodotti alimentari.

Quali adempimenti sono necessari, presso il comune, per esercitare il commercio elettronico?

E' necessario presentare una Scia tramite il portale Star – Aida (Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, radio e televisione /internet -avvio). Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.

Quali adempimenti sono necessari, presso il comune, per esercitare il commercio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici?

E' necessario presentare una Scia tramite il portale Star – Aida (Commercio al dettaglio e somministrazione per mezzo di apparecchi automatici - avvio). Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.

Quali adempimenti sono necessari, presso il comune, per aprire uno spaccio interno?

E' necessario presentare una Scia tramite il portale Star – Aida (Somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni ed aventi natura commerciale o non commerciale - avvio). Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.

Quali adempimenti sono necessari, presso il comune, per iniziare la vendita presso il domicilio dei consumatori?

E' necessario presentare una Scia tramite il portale Star – Aida (Commercio al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici o vendita presso il domicilio dei consumatori - avvio). Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.

Quali adempimenti sono necessari, presso il comune, per iniziare l'esercizio dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione, o altri sistemi di comunicazione?

E' necessario presentare una Scia tramite il portale Star – Aida (Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, radio e televisione /internet -avvio). Sono disponibili sulla home page del portale le istruzioni per l'invio.

Per esercitare la vendita di cose antiche e/o usate è sufficiente presentare la SCIA per esercizio di



Città di Lucca

attività commerciale?

Si. E' inoltre necessario presentare l'autocertificazione per la vidimazione del registro. La modulistica è disponibile sul portale Star-Aida.

E' possibile fare l'affidamento di reparto di un'attività commerciale?

Si è sempre possibile.

Quali adempimenti sono necessari in caso di affidamento di reparto?

Deve essere presentata una comunicazione firmata dal titolare dell'attività e dal suo gestore. Nel caso di prodotti appartenenti al settore alimentare è necessario presentare contestualmente anche la Comunicazione per aggiornamento della registrazione in materia di prodotti alimentari.

FAQ Orari

- Quali orari devono osservare gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio?

Il Comune di Lucca non ha un regolamento che norma gli orari di apertura degli esercizi commerciali e pertanto si deve fare riferimento all'art. 99 della legge regionale Toscana 62/2018 “Pubblicità degli orari” : *Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica, rendono noto al pubblico l'orario di apertura e di chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.* Non sono quindi previsti limiti di orario.

- Quali orari effettuano i circoli privati ? possono rimanere aperti anche di notte?

I circoli privati non hanno limiti di orari così come i pubblici esercizi e sono tenuti al rispetto dell'art. 99 della legge regionale Toscana 62/2018 “Pubblicità degli orari”

- Se un cliente si trova all'interno di un pubblico esercizio e non ha ancora finito di consumare all'ora di chiusura , si può rimanere aperti ?

Nel rispetto della fascia oraria e all'interno dei locali chiusi si può completare la consumazione con una tolleranza di 15 minuti.

- Quali sono gli orari di apertura e chiusura delle farmacie ?

Le farmacie del Comune di Lucca ad eccezione della farmacia comunale che effettua il servizio "24 ore " osservato il seguente orario minimo settimanale di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì: mattino dalle 9.00 alle 12.30, pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 (estivo dalle 16.00 alle 20.00)

sabato: mattino dalle 9.00 alle 13.00, pomeriggio chiuso.

- Le farmacie possono stabilire un'apertura al pubblico continuativa?

Le farmacie possono effettuare un'apertura al pubblico continuativa e facoltativa dalle ore 9.00 alle 19.30 nel periodo invernale e dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nel periodo estivo previa comunicazione al Comune di Lucca 15 giorni prima dell'inizio del nuovo orario.

- Quali sono gli orari di apertura degli esercizi di Acconciatore ed Estetista?

La fascia di apertura giornaliera degli esercizi di Acconciatura ed Estetista è compresa tra le 7.00 e le 21.00, dal lunedì al sabato, l'esercente nel rispetto di questo limite può scegliere liberamente l'orario di apertura e chiusura giornaliero.

FAQ Distributori di carburante

- E' possibile per il titolare dell'attività di distributore di carburante avviare anche l'attività di OK rivendita di quotidiani e successivamente affidare quest'ultima attività ad una terza persona?

L'attività di rivendita di quotidiani all'interno di un impianto di distributore di carburante è regolata dall'art. 29 c. 1 lett. b) della L.R.T. 62/18 e può essere esercitata previa presentazione della SCIA di cui all'articolo 30, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali. I titoli abilitativi per l'esercizio di un punto vendita non esclusivo non possono essere ceduti separatamente dai titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di distributore di carburante come indicato nell'art. 29 c.3.

Come indicato dall'art. 92 della L.R.T. 62/2018 la titolarità dell'abilitazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

- I requisiti morali richiesti dall'art. 11 L.R.T. 62/18 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburante devono intendersi riferiti al solo titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti o anche all'eventuale gestore?

La norma regionale dispone che non possono esercitare l'attività commerciale coloro che rientrano nelle fattispecie elencate all'art. 11 della L.R.T. 62/2018.

Poiché il "gestore comodatario", riceve in uso gratuito l'impianto al fine di esercitare una autonoma attività economica di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11.

- L'art. 90 della L.R.T. 62/18 relativa al subingresso si applica come norma generale anche all'attività di distribuzione carburanti e l'art. 94 come disposizione speciale integrativa della norma generale suddetta?

Nel caso di trasferimento d'azienda l'art. 90 si applica come disposizione speciale ad integrazione di quanto previsto dall'art. 94.

Si ricorda che la comunicazione all'Agenzia delle Dogane deve essere fatta anche nel caso di variazione del "gestore comodatario" in quanto la licenza fiscale è intestata al gestore dell'impianto; il titolare dell'atto autorizzativo ed il "gestore comodatario" sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto di comodato.

- Sono previsti degli orari per gli impianti di distribuzione di carburanti?

Di seguito si riporta l'art. 96 della L.R.T. 62/2018:

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti funzionanti con la presenza del gestore determinano liberamente l'orario di servizio, nel rispetto delle disposizioni del presente capo e di quelle stabilite dal comune.

2. Gli impianti di cui al comma 1 articolano il proprio orario di servizio dalle ore 6,00 alle ore 21,00, con un orario minimo settimanale di cinquantadue ore. Nel rispetto di tali limiti il gestore può liberamente determinare l'orario di servizio, non superando comunque le undici ore giornaliere, fermo restando il rispetto delle fasce orarie di garanzia all'interno delle quali il gestore deve comunque assicurare la sua presenza, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

3. Il gestore comunica al SUAP l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabilite dal comune. L'orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore.



Città di Lucca

SETTORE 8
Sviluppo economico e edilizia privata

U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
(SUAP)

4. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21,00 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione al SUAP nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

5. Gli impianti di cui al comma 1 osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dal comune, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, effettuata di norma il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della settimana a scelta del gestore. Il gestore che intende effettuare il turno di riposo infrasettimanale in un giorno diverso dal sabato ne fa richiesta al SUAP nei termini e con le modalità stabiliti dal comune e qualora non siano rispettate le percentuali di cui al comma 6, il SUAP comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale, il comune, sentite le organizzazioni dei gestori, dei titolari di autorizzazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, garantisce l'apertura degli impianti di cui al comma 1 in misura non inferiore al 25 per cento di quelli presenti nel territorio comunale. Tali percentuali possono essere garantite anche mediante l'utilizzo di apparecchiature self-service pre-pagamento in impianti di regola funzionanti con la presenza del gestore e la scelta è comunicata dal gestore al SUAP nei termini e con le modalità stabiliti dal comune.

7. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l'esercizio dell'attività durante le festività infrasettimanali.

FAQ Piscine

I titolari di attività turistico ricettive (es. Case per vacanze; agriturismi etc.) che vogliono offrire ai loro ospiti l'uso di piscina, sono soggetti ad adempimenti particolari?

Il 20/03/2010 è entrato in vigore il regolamento regionale (D.P.G.R. n. 23/R del 26/02/2010) che dà piena attuazione alle disposizioni contenute nella L.R. Toscana n. 8/06 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

Tale legge definisce come "Piscine private ad uso collettivo" quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.

Con la L.R. Toscana n. 8/06 ed suo regolamento di attuazione la Regione Toscana ha quindi provveduto ad emanare una disciplina che indica i requisiti minimi strutturali, tecnici, igienico ambientali ed anche gestionali che devono essere rispettati sia per i nuovi impianti che per gli impianti già esistenti.

Ai fini dell'avvio dell'esercizio il titolare della piscina presenta allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) specifica istanza di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a seconda della tipologia di piscina di cui è titolare, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l.r. n. 8/2006. L'art. 50 del Regolamento suddetto indica dettagliatamente il contenuto delle dichiarazioni da inoltrare e i documenti da allegare.

Per i nuovi impianti può essere richiesta una eventuale deroga rispetto ai requisiti richiesti dal regolamento?

No. Per i nuovi impianti è prevista esclusivamente deroga ai parametri chimici e chimico fisici dell'acqua così come indicato dall'art. 37 del regolamento.

FAQ Farmacie

- In caso di morte del titolare di una attività di farmacia, entro quanto tempo gli eredi devono presentare la domanda di autorizzazione al subentro?

In base all'art. 12 della Legge 475/68 nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato



Città di Lucca

SETTORE 8
Sviluppo economico e edilizia privata

U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
(SUAP)

idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

- Per la vendita all'interno di una farmacia di prodotti alimentari è necessario il possesso del requisito professionale di cui alla Legge Regionale Toscana 62/2018 (art. 12)?

Per la vendita dei prodotti alimentari non inclusi nella tabella speciale delle farmacie è necessario che il responsabile della farmacia sia in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dall'art. 12 della L.R.T. 62/18.

- Cosa è una "parafarmacia"?

La parafarmacia è un esercizio commerciale che, senza ottenere l'autorizzazione per farmacia, può vendere farmaci da banco o di automedicazione (art. 9 bis D.L. 347/2001) e tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.

- E' possibile aprire un esercizio che svolga unicamente l'attività di parafarmacia?

La normativa prevede che l'attività di parafarmacia venga esercitata all'interno di un esercizio commerciale principale (es. esercizio di vicinato, media struttura di vendita, ecc.)

- E' possibile effettuare la vendita di farmaci da banco on line (parafarmacie)?

L'art. 5 c.2 del D.L. 223/2006 stabilisce che " La vendita di cui al comma 1 (farmaci da banco ecc.) è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.....omissis....."

Pertanto si deduce che la vendita di farmaci da banco on-line non possa essere effettuata proprio per la mancata presenza del farmacista che è tenuto anche ad una assistenza attiva al cliente.

- Quali norme dettano disposizioni in materia di apertura, trasferimento di sede, variazione della titolarità e chiusura delle farmacie?

- L. 2.04.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico"
- D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 "Regolamento per l'esecuzione della L. 475/1968, recante norme concernenti il servizio farmaceutico"
- L. 8.11. 1991, n. 362. "Norme di riordino del settore farmaceutico"
- D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 "c.d. Decreto Bersani"
- D.L. 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 "c.d. Decreto Cresci Italia"
- L. n. 124 del 4.08.2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

- I titolari di farmacie possono vendere all'ingrosso i medicinali?

Si.

La L. n. 248/2006 (cd. Decreto Bersani) ha eliminato l'incompatibilità tra distribuzione all'ingrosso e fornitura al pubblico dei farmaci, introducendo la possibilità che i farmacisti titolari di farmacia, le società di farmacisti titolari di farmacia e le società che gestiscono farmacie comunali, possano svolgere attività di dispensazione di medicinali all'ingrosso.

Da un lato è stata infatti abrogata la norma del D.Lgs. n. 219/2006 (cd. Codice del farmaco) e precisamente l'art. 100 comma 2 che sanciva l'incompatibilità fra l'attività di farmacista e quella di grossista, e dall'altro introdotta (sempre all'art. 100 del Codice del farmaco) l'espressa previsione per cui "I farmacisti (...) possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali". Coerentemente, l'art. 100, comma 1-bis del Codice del farmaco (modificato dal D.Lgs. n. 274/2007) prevede che "I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n° 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente capo" .



Città di Lucca

SETTORE 8
Sviluppo economico e edilizia privata

U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
(SUAP)

- Cosa è necessario per iniziare l'attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinale?

L'esercizio dell'attività è subordinata al possesso della l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 219/2006.

Nel caso di magazzini dislocati in differenti comuni o regioni devono essere presentati distinte richieste all'autorità competente.

- Quali sono i requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali?

Per ottenere l'autorizzazione il richiedente deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) I locali devono essere idonei e sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali.
- b) Disporre di adeguato personale nonché di una persona responsabile, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o comunque connessi al commercio di medicinali non conforme alle disposizioni del presente decreto, né condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
- c) Impegnarsi a rispettare gli obblighi cui è soggetto a norma dell'articolo 104 del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219

- E' previsto un responsabile per l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali?

La persona responsabile deve svolgere la propria attività a carattere continuativo nella sede indicata nell'autorizzazione, con un orario compatibile con le necessità derivanti dalle dimensioni dell'attività di distribuzione espletata. La responsabilità di più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona, purché l'attività da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con gli obblighi di legge previsti dal Codice del Farmaco.

FAQ Commercio su area pubblica

- Come posso presentare la Scia per commercio Itinerante?

Innanzitutto bisogna essere residenti nell'ambito del territorio comunale. E' necessario collegarsi al Portale Star- Aida del Comune di Lucca e presentare domanda di avvio dell'attività.

- Cosa fare per ottenere una SCIA Agricola?

Innanzitutto bisogna essere residenti nell'ambito del territorio comunale ed essere proprietario od affittuario di terreni agricoli dove vengono coltivate verdure, ci siano alberi da frutto, fiori od alveari di api. E' necessario collegarsi al Portale Star- Aida del Comune di Lucca e presentare domanda di avvio dell'attività (Commercio da parte degli imprenditori agricoli – avvio).

- In caso di SCIA Alimentare quali altri documenti debbono essere presentati?

In caso di avvio di vendita di prodotti alimentari, al momento di presentazione della pratica per ottenere una SCIA itinerante, dovrà essere attivato l'endoprocedimento ASL relativo alla notifica sanitaria ai fini della registrazione (art. 6 Regolamento CE 852/2004) specificando nel modello "Settore Alimentare".

-Dopo aver presentato la Scia itinerante (non alimentare, alimentare o agricola) dove è necessario iscriversi?

Dopo aver presentato la Scia itinerante (non alimentare, alimentare od agricola), l'interessato entro 60 giorni dovrà iscriversi alla Camera di Commercio competente per territorio ed all'Ufficio IVA per ottenere la relativa partita.

- Espletate tutte le pratiche necessarie, dove è possibile svolgere l'attività?

Espletate tutte le pratiche necessarie, l'attività può essere svolta nell'ambito di tutto il territorio nazionale su aree pubbliche "Legge 62/2018". Per aree pubbliche si intendono tutte le strade, le piazze, i canali,



Città di Lucca

SETTORE 8
Sviluppo economico e edilizia privata

U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
(SUAP)

comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico e nell'ambito delle Fiere e dei Mercati presentandosi alla "spunta" (occupazione dei posteggi liberi). Nell'ambito del territorio comunale l'attività può essere svolta nei Mercati e nelle Fiere e sulle altre aree come meglio specificato più sopra fermandosi per un periodo non superiore a 60 minuti (il periodo può prolungarsi solo nel caso in cui ci siano persone da servire). Le uniche zone interdette sono il Centro Storico (compresa la Circonvallazione); inoltre è vietato l'esercizio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di Mercati o Fiere - nei giorni di cadenza - ad una distanza inferiore ai 500 metri dall'area di svolgimento delle stesse manifestazioni. Nel caso di Produttore Agricolo la vendita può avvenire anche presso il domicilio del produttore.

- Cosa necessita per vendere funghi?

Per la vendita dei funghi un possessore di Scia itinerante oltre ad avere i requisiti per la vendita alimentare deve avere frequentato uno specifico corso dell'ASL 2 per il riconoscimento delle varie varietà di funghi e verrà posizionato dall'ufficio in particolari posteggi anch'essi individuati dal Piano del Commercio.

- Chi sono gli "spuntisti"?

Sono chiamati "spuntisti" coloro che, in possesso della Scia itinerante o di un altro titolo autorizzatorio per il commercio ambulante si presentano ad un Mercato o ad una Fiera e, in base ad una graduatoria di presenze sullo specifico Mercato o sulla specifica Fiera, prendono il posto dei titolari mancanti in quella giornata.

- Chi si occupa di aggiornare le graduatorie degli spuntisti?

La spunta sui Mercati viene fatta dalla Polizia Municipale mentre quella sulle Fiere viene fatta direttamente dall'Ufficio Commercio su aree Pubbliche e, sulla base delle presenze rilevate, vengono regolarmente aggiornate le graduatorie divise tra i vari Mercati e le varie Fiere.

- Possono essere acquistate od affittate le presenze maturate come "spuntista" in un Mercato o in una Fiera?

Non è possibile acquistare od affittare le presenze maturate come "spuntista" in una Fiera o in un Mercato in quanto non è trasferibile a terzi, per atto tra vivi, l'anzianità di presenze alla spunta maturate ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi (art. 15, comma 7, Regolamento Comunale commercio su Aree Pubbliche). Il trasferimento dell'aspettativa all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi in forza del numero di presenze alla spunta è ammesso unicamente nei casi di subentro *mortis causa*.

- Se un soggetto presenta una SCIA Itinerante al Comune di residenza ad esempio Lucca, e successivamente si trasferisce ad altro Comune es. Capannori, il primo Comune deve inoltrare al secondo tutta la documentazione relativa?

Tale disposizione è stata abrogata, la cosiddetta "presa in carico" da parte del nuovo Comune di residenza non esiste più.

- Nel caso di fallimento di un attività di Commercio su Aree Pubbliche il titolare decade dal titolo abilitativo?

Con la nuova direttiva Europea 2006/123/C.E. meglio conosciuta come "Direttiva Bolkestein" che prevede la decadenza per motivi di onorabilità, non si prevede più niente per quanto riguarda il fallimento in quanto lo stesso non viene riportato all'art. 71 1° comma della Direttiva sopra citata.

- Per decadere da un Mercato o da una Fiera quante assenze bisogna fare?

La decadenza in un Mercato o in una Fiera avviene quando siano state fatte 1/3 delle assenze nell'anno solare (per i Mercati) o nell'arco di un triennio (per le Fiere), salvi i casi di sospensione volontaria



Città di Lucca
cui all'articolo 87 della L.R. 62/2018.

SETTORE 8
Sviluppo economico e edilizia privata

U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
(SUAP)

- Entro quanti giorni deve pervenire il certificato medico che giustifichi l'assenza sul Mercato o sulla Fiera?

L'operatore dovrà inviare a mezzo PEC il certificato medico all'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche entro 10 giorni dall'effettuazione del Mercato o della Fiera naturalmente. Se pervenuto oltre tale termine non ne verrà tenuto conto.

- Come si fa per conoscere la propria posizione o le proprie presenze in una Fiera od in un Mercato?

L'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche aggiorna regolarmente le presenze per ogni Mercato o Fiera e ogni interessato che contatti o si rechi presso il nostro Ufficio può prenderne visione.

- Per ottenere le varie SCIA (itinerante, agricola, ecc.) oppure un subingresso in autorizzazione è necessario versare i diritti di istruttoria attraverso il sistema PagoPA ma, come è stato deciso questo?

L'ammontare dei diritti di istruttoria è deciso dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione.

FAQ Mercato dell'antiquariato

- I titolari di posteggio del Mercato Antiquario ed anche gli spuntisti, debbono tenere un Registro di carico e scarico della merce venduta?

Il Registro di carico e scarico deve essere tenuto da tutti coloro che commerciano in cose antiche ed usate, un tempo lo stesso veniva vidimato dall'Ufficio Suap, adesso viene presentata una autocertificazione relativa al Registro stesso all'Ufficio Commercio su Aree Pubbliche che provvede a tenere copia della autocertificazione di che trattasi.

- Possono essere venduti oggetti preziosi sul Mercato Antiquario?

Nel Mercato Antiquario di Lucca non possono essere venduti oggetti preziosi in quanto per il TULPS gli stessi debbono essere custoditi in locali chiusi ed in teche antisfondamento, il nostro Mercato è unicamente all'aperto nelle varie Piazze della città non ci sono locali chiusi e non siamo in possesso di teche antisfondamento.

- La sorveglianza dei banchi sul Mercato Antiquario che dura due giorni (terzo weekend di ogni mese) viene effettuata da qualcuno?

Periodicamente viene fatta un'indagine di mercato fra varie Ditte che si occupano di sorveglianza e, alla Ditta vincitrice viene affidato l'incarico di Vigilanza notturna sul Mercato Antiquario (dalle ore 20,00 del sabato alle ore 8,00 della domenica). Gli operatori titolari di posteggio debbono versare al Comune, solitamente entro il mese di Marzo di ogni anno, una quota annuale che copra i costi di tale sorveglianza e, tali pagamenti introitati dall'Amministrazione, servono per liquidare le fatture presentate periodicamente dalla Ditta incaricata del Servizio.